

cedere alla stipula della convenzione, come già studiata col Comune, onde ottenere la licenza di costruzione, sia pure condizionata all'obbligo dell' I.M.A. di sollevare il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi.

Al riguardo si rileva, come a suo tempo sostenuto dal Servizio Legale ed ora confermato, che non sia opportuna la stipulazione di una convenzione subordinata alla suddetta condizione, in quanto che la clausola pretesa dal comune di Palermo viene a configurare una responsabilità senza limiti né delimitabile a carico dell' I.M.A. per qualsiasi eventuale diritto di terzi; formula che preclude all' I.M.A. ogni possibilità di eccezioni e di cautela mentre lascia al Comune un'ampia riserva per situazioni di fatto e di diritto, anche non individuabili, o ben difficilmente individuabili, all'atto della stipulazione.

Per quanto concerne la prospettata comunicazione al Comune dell' inizio dei lavori senza la prescritta autorizzazione, si ravvisa, giusta anche il parere espresso dal Capo del Servizio Legale, il rischio di tale procedimento in quanto, mentre creerebbe difficoltà al